

LE NORME SUI DISTILLATORI PER SOLVENTI

Spettabile redazione,

la nostra è una azienda che ha come attività principale la verniciatura in conto terzi.

Nel processo produttivo vengono utilizzate vernici liquide a base solvente. Nell'ambito del processo, più precisamente nella fase dei cambi colori, vengono utilizzati dei solventi per il lavaggio delle attrezzature.

In seguito al lavaggio si produce un quantitativo di solvente contaminato da vernici e, per non disfarsi totalmente di questo prodotto, si utilizza un distillatore di solventi che ci permette di recuperare circa l'80% dei solventi contenuti nella miscela.

Questo processo di recupero ci permette di soddisfare due importanti punti della nostra politica aziendale:

- a livello economico, si abbattano i costi di processo per il riutilizzo dei solventi;
- a livello ambientale, si riducono i quantitativi di rifiuti prodotti.

Di fronte a questo scenario vi chiedo:

- la legislazione attuale cosa prevede per l'utilizzo dei distillatori?
- essendo di fronte ad un rifiuto pericoloso, il Decreto Legislativo 22/97 artt. 31-33 prevede per un'operazione di recupero una serie di operazioni da inoltrare agli enti competenti (Regione, Provincia, ecc). Cosa ne pensate?

Cordiali saluti.

Lettera firmata



Approfittiamo dell'occasione fornitaci dal nostro abbonato, per cercare di fare un po' di chiarezza su un argomento che si presta a fraintendimenti e interpretazioni non corrette.

Cominciamo dal primo punto.

La normativa vigente che regola l'utilizzo dei distillatori è il Decreto

27 marzo 2001, n.153 del Ministero delle Finanze, "Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcol etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli meti-

lico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene".

Attraverso questo decreto, vengono introdotte delle nuove procedure amministrative a carico dei fabbricanti, dei commercianti e degli utilizzatori di apparecchiature per la distillazione dei solventi.

L'articolo 16 del citato atto legislativo, infatti, tratta espressamente le "disposizioni per i fabbricanti ed i detentori di apparecchi di distillazione".

La principale innovazione in esso contenuta, rispetto alla precedente normativa, è relativa alla distinzione importante tra le apparecchiature destinate alla produzione di alcol etilico e le apparecchiature destinate alla produzione di altre sostanze.

Per quanto concerne le **apparecchiature non destinate alla produzione di alcol etilico**, il decreto prevede delle procedure amministrative semplificate a carico dell'**utilizzatore finale**: quest'ultimo infatti ha come **unico obbligo** quello di comunicare al fabbricante (o al commerciante/rivenditore), mediante dichiarazione scritta, che l'apparecchiatura acquistata (o le sue parti essenziali) non è destinata alla produzione di alcol etilico.

Rispetto alla legislazione precedentemente in vigore, quindi, non sono più prescritti né l'obbligo della presentazione della denuncia iniziale e della dichiarazione annuale di lavoro, né l'apposizione della piastrina di identificazione dell'apparecchio, in quanto è ora sufficiente la presenza sullo stesso del numero di matricola apposto dal fabbricante.

Relativamente alla seconda questione posta dall'abbonato, si fa presente che la normativa riguardante i rifiuti è regolamentata dal Decreto Legislativo 22/97 e dalle sue successive integrazioni e modifiche. Secondo tale normativa, un rifiuto è "una sostanza o un oggetto del quale il detentore o produttore si disfi o abbia l'obbligo o abbia deciso di disfarsene".

Le norme tecniche per il recupero dei rifiuti pericolosi, sono invece regolamentate dal DM n. 161 del 12 giugno 2002 "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del Decreto Legislativo 22/97, relativo all'indi-

Modello di dichiarazione di acquisto di un distillatore

Data.....

Dichiarazione di acquisto di un Distillatore/Evaporatore da destinare ad usi diversi dalla produzione di alcole (D.M.F. 153 Art. 16 comma 1 del 27/03/2001)(Ministero delle Finanze)

Il sottoscritto
(legale rappresentante)
nato a il

residente in

legale rappresentante della Ditta

con sede legale in Via N°

e sede operativa in Via N°

P.IVA

Telefono Fax.....

Dichiaro di voler destinare ad usi diversi dalla produzione di alcole etilico l'apparecchio di distillazione prodotto dalla ditta:

.....

Matricola e della capacità di litri

Ed acquistato presso

Con fattura N. del

Esso verrà utilizzato per il recupero di solventi industriali sporchi

Distinti saluti.

Timbro e Firma
(del legale rappresentante)

viduazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate".

Le attività di recupero normate da tale decreto sono tuttavia quelle effettuate da aziende terze rispetto al produttore del rifiuto: tipicamente, sono le società o i consorzi di smaltimento autorizzato.

Pertanto, come correttamente puntualizza il Dirigente del Servizio Gestione Integrata Sistemi Ambientali della Provincia di Modena, interpellato sulla questione, "un'attività di recupero effettuata su propri rifiuti (recupero effettuato nel-

l'ambito dello stesso stabilimento che li ha prodotti) non rientra tra le attività di recupero dei rifiuti pericolosi disciplinati dal citato DM 161/2002, in quanto viene effettuata su uno scarto che non ha ancora assunto la natura giuridica di rifiuto".

Dello stesso parere il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Padova, secondo il quale "si considera l'attività di distillazione finalizzata al recupero del rifiuto internamente al ciclo di produzione, non ricadente all'interno della normativa sui rifiuti. Non necessita quindi alcuna autorizzazione finalizzata a tale recupero". ♦